

**CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTO DISCIPLINARE
DEGLI STUDENTI DELLA SEDE DI MILANO
DELLA SIGMUND FREUD PRIVATUNIVERSITÄT WIEN**

INDICE

PREMESSE

PARTE I AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 Ambito di applicazione

PARTE II CODICE DI CONDOTTA

Articolo 2 Norme generali di comportamento

PARTE III ILLECITI DISCIPLINARI

Articolo 3 Illeciti Disciplinari

Articolo 4 Segnalazione delle Infrazioni

PARTE IV PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 5 Procedimento disciplinare

PARTE V SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 6 Sanzioni disciplinari

Articolo 7 Misure cautelari

PARTE VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 8 Approvazione

Articolo 9 Entrata in vigore

Articolo 10 Pubblicità

Articolo 11 Integrazioni e modifiche

Articolo 12 Norma finale

PREMESSE

Premesso che:

- a) Il Regolamento della Sede di Milano (di seguito "SFU Milano" o la "Sede di Milano") della Sigmund Freud Privatuniversität Wien (di seguito "SFU" o l'"Università") prevede che questa adotti un **Regolamento Disciplinare** (di seguito "Regolamento"), che dovrà venire rispettato da tutti gli Studenti autorizzati all'accesso agli edifici, agli spazi ed alle attrezzature della Sede e alla partecipazione alle attività formative da questa organizzate, attribuendo al Direttore di Sede i poteri disciplinari in ordine alla sua applicazione;
- b) La Sede di Milano intende adottare **norme di condotta** (di seguito "Codice di condotta") per gli Studenti che contribuiscano a trasmettere e a rafforzare valori di lealtà e di correttezza essenziali per il proficuo svolgimento delle proprie attività formative e di ricerca.

Tutto ciò premesso, il Direttore della Sede di Milano, con il nulla osta di SFU, nella persona del Rettore, ha approvato il presente

CODICE DI CONDOTTA E REGOLAMENTO DISCIPLINARE

PARTE I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

- 1.1. Le Premesse fanno parte del Codice di Condotta ("Codice") e del Regolamento Disciplinare ("Regolamento").
- 1.2. Per **Studenti** si intendono tutti gli iscritti ai corsi di studio o ad altri corsi organizzati dal Dipartimento di Psicologia di Milano, nonché gli Studenti iscritti ad altre università, che frequentino la Sede di Milano in base ad apposite convenzioni. Sono da considerarsi Studenti anche coloro che abbiano formulato domanda di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia, sotto condizione del conseguimento della

Laurea Triennale in Psicologia e, in pendenza della suddetta condizione, siano stati autorizzati a partecipare in qualità di uditori alle attività didattiche e formative.

- 1.3. Per **Attività Esterne** si intendono i tirocini formativi e i periodi di studio all'estero, ivi compresi in particolare quelli che gli Studenti trascorrono presso la sede di SFU Wien (di seguito anche solo "Viaggi Studio")
- 1.4. Il Codice di Condotta definisce le regole di comportamento che gli Studenti di SFU Milano ("Studenti") devono rispettare nell'ambito della comunità e nei confronti di tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con l'Università. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Codice non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa.
- 1.5. Il Regolamento stabilisce le infrazioni, il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari a cui sono soggetti gli Studenti di SFU Milano. L'adozione e l'osservanza delle disposizioni del Regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme giuridiche in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa.
- 1.6. Il Codice e il Regolamento si applicano agli Studenti di SFU Milano ("Studenti") che accedano ai locali della Sede di Milano o che effettuino attività anche all'esterno organizzate dalla Sede o comunque sotto la direzione e controllo della Sede ("Attività Esterne").
- 1.7. Resta inteso che, nel corso delle **Attività Esterne**, gli Studenti saranno soggetti altresì alle regole istituite dalle strutture ospitanti, la cui applicabilità, in ipotesi di conflitto con il presente Regolamento, è da intendersi come prevalente.

In particolare, durante i **Viaggi Studio presso la sede di SFU Wien** gli Studenti resteranno soggetti anche alle **norme disciplinari stabilite da SFU**, denominate "House Rules" e reperibili al seguente link: <https://www.sfu.ac.at/en/about-sfu/university-regulations/> (versione in lingua inglese).

PARTE II

CODICE DI CONDOTTA

Articolo 2 – Norme generali di comportamento

2.1. Le condotte degli Studenti si ispirano ai seguenti principi di comportamento:

- a) integrità, rispetto dei principi e delle regole deontologiche dell'attività universitaria, responsabilità individuale;
- b) probità, dignità, decoro, rispetto reciproco nell'ambito delle rispettive funzioni e ruoli;
- c) integrazione della società e della comunità di riferimento, nel rispetto della dignità e personalità individuali e delle reciproche differenze culturali;
- d) meritocrazia, trasparenza, parità di trattamento, spirito di collaborazione, equità e solidarietà.

2.2. Gli Studenti sono tenuti a soddisfare gli impegni assunti con l'iscrizione e dunque partecipano alle attività didattiche e formative adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture di SFU Milano.

2.3. Agli Studenti non è consentito violare le regole attinenti al corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca.

Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei corsi di studio gli Studenti devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo al regolare svolgimento delle attività. Manifestazioni di dissenso nei confronti del docente, dei membri del personale o degli organi accademici vanno adeguatamente motivate ricercando il confronto diretto e sincero con il docente o con i membri del personale o dell'organo accademico nei confronti dei quali si esprime dissenso.

2.4. È contrario ai principi del presente Codice falsificare la propria identità, il plagio o la copiatura di testi o di parti di testo altrui o altri comportamenti disonesti o in violazione di legge, quali ad esempio: consultare fonti, documenti o persone non

ammessi o utilizzare strumenti anche informatici non ammessi; appropriarsi di idee, concetti, presentazioni, dati e di ogni altra informazione elaborata o riportata in scritti o in interventi orali altrui senza espressamente e correttamente indicarne le fonti o in violazione delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere di ingegno di ogni livello; procurarsi o comunque utilizzare prima, durante o successivamente a tali valutazioni o verifiche informazioni in grado di alterarne l'accuratezza e la veridicità o la parità di condizioni tra i soggetti che vi sono sottoposti; produrre, diffondere o utilizzare dati, informazioni, documenti, dichiarazioni formali o fonti non veritiere.

- 2.5. Gli Studenti sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi della integrità personale e della dignità di tutte le persone appartenenti alla comunità universitaria. Sono vietati, in particolare, atti osceni o contro il decoro, atti di abuso o molestia fisica o morale e atti discriminatori fondati sulla religione, le convinzioni personali, l'origine etnica, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o l'età della persona.
- 2.6. È vietata agli Studenti qualunque attività che possa danneggiare o deteriorare le strutture, gli arredi e le dotazioni di SFU Milano. Non è altresì consentito l'utilizzo di attrezzature di ricerca e didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale, diversi da quelli istituzionali ovvero non espressamente autorizzati o consentiti dalla normativa vigente.
- 2.7. Negli spazi della sede di Milano è vietato fumare e consumare sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, eccetto il caso di uso terapeutico delle predette sostanze, certificato nelle forme di legge. È altresì vietato lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope. Gli Studenti sono tenuti a rispettare analoghi divieti, ove esistenti, presso le strutture ospitanti le Attività Esterne.
- 2.8. Gli Studenti sono tenuti al rispetto del buon nome dell'Università, non recando danno alla sua reputazione. Salvo espressa autorizzazione, è vietato utilizzare il logo e il nome dell'Università al di fuori dei rapporti istituzionali o per la creazione di documenti falsi.

PARTE III

ILLECITI DISCIPLINARI

Articolo 3 – Illeciti disciplinari

- 3.1.** Qualunque fatto, infrazione, comportamento commesso dallo Studente, sia all'interno dei locali della Sede di Milano, sia nell'ambito delle Attività Esterne, in violazione delle norme legislative, statutarie o regolamentari di SFU Milano o della struttura ospitante, nonché del presente Codice di Condotta costituisce Illecito disciplinare e comporta l'applicazione di sanzioni.
- 3.2.** Rientrano tra gli Illeciti disciplinari gli atti commessi con dolo o colpa grave (ovvero con volontà, intenzione, consapevolezza o grave mancanza di diligenza, prudenza o perizia) che:
- a) provochino danni ai beni, mobili o immobili, di proprietà di SFU o della Sede di Milano, o da queste detenuti o posseduti a qualsiasi titolo, ovvero di proprietà di soggetti terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture ricettive, alberghiere e di ristorazione, sedi di tirocini formativi, che ospitino gli Studenti nel corso di Attività Esterne;
 - b) arrechino una lesione o pericolo concreto di una lesione all'integrità fisica di Studenti, docenti, membri dell'organizzazione della Sede di Milano, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali della sede di Milano o presti attività di direzione, controllo o sorveglianza in occasione di Attività Esterne;
 - c) pregiudichino gravemente l'onore, l'immagine ed il decoro di SFU o della Sede di Milano;
 - d) risultino molesti o discriminatori nei confronti di Studenti, docenti, membri dell'organizzazione della Sede di Milano, personale tecnico e amministrativo o di qualsiasi altro soggetto che frequenti i locali della sede di Milano o presti attività di direzione, controllo o sorveglianza in occasione di Attività Esterne;

- e) arrechino pregiudizio o ostacolo all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali e degli spazi della Sede di Milano o in occasione di Attività Esterne;
- f) siano diretti ad alterare, modificare o falsificare atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, quali, a titolo esemplificativo, i verbali di esame, di tirocinio o di altre verifiche di acquisizione di crediti formativi universitari;
- g) siano diretti a produrre, diffondere o utilizzare documenti o dichiarazioni formali false o alterate al fine di ottenere vantaggi patrimoniali o non patrimoniali, per sé o per altri Studenti;
- h) ostacolino le attività didattiche, di studio, di ricerca o amministrative della Sede di Milano, pregiudicandone il regolare svolgimento;
- i) violino le regole attinenti o comunque ostacolino il corretto svolgimento delle valutazioni e verifiche di qualunque tipo, incluse prove di ammissione, concorsi, competizioni, esami, compiti, relazioni, presentazioni, *paper*, tesi, valutazioni dell'attività didattica o di ricerca, attraverso, a titolo esemplificativo, le attività elencate nel par. 2.4. del presente documento;
- j) causino un pregiudizio ai beni o ai diritti di proprietà intellettuale, altrui o propri;
- k) impediscano o rendano difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
- l) siano altrimenti contrari ai principi e alle regole del Codice di Condotta, di cui alla Parte II del presente documento.

3.3. Integra illecito disciplinare l'accesso in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope agli edifici universitari di SFU e della Sede di Milano, a qualunque titolo utilizzati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, atri, corridori, scale, aule, laboratori di ricerca e didattici, sale di lettura. Locali adibiti al soggiorno degli studenti, uffici o studi in genere, sale di attesa, sale riunioni, servizi igienici, spogliatoi, cabine ascensori, punti ristoro e aree di posizionamento dei distributori automatici di cibi e bevande) nonché negli spazi ad uso dell'Università

diversi dalla Sede (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strutture di tirocinio formativo, strutture ricettive, alberghiere e di ristorazione).

Fa eccezione il caso di uso terapeutico delle predette sostanze, certificato nelle forme di legge.

- 3.4. Integra illecito disciplinare lo spaccio, la cessione o l'offerta ad altri di sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi e spazi di cui al precedente par. 3.3.
- 3.5. Integra illecito disciplinare altresì la violazione del divieto di fumo nei luoghi e spazi di cui al precedente par. 3.3. anche in assenza di cartellonistica idonea a segnalare il relativo divieto.
- 3.6. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità alla normativa vigente.
- 3.7. Non costituiscono illecito disciplinare i comportamenti che arrechino mero disturbo al regolare svolgimento delle lezioni senza ostacolare le attività e purché non connotati dalle circostanze di cui ai precedenti articoli 3.3., 3.4. e 3.5. Tali comportamenti sono sanzionabili secondo quanto stabilito dal successivo par. 6.3.
- 3.8. Durante i **Viaggi Studio presso la sede di SFU Wien** gli Studenti sono soggetti anche alle **norme disciplinari stabilite da SFU Wien**, denominate "House Rules" e reperibili al seguente link: <https://www.sfu.ac.at/en/about-sfu/university-regulations/> (versione in lingua inglese).

Articolo 4 – Segnalazione delle Infrazioni

- 4.1. Fatti e comportamenti ritenuti irregolari e tali da dar luogo alle sanzioni di cui al presente Regolamento devono essere segnalati con comunicazione scritta e circostanziata - direttamente al Direttore della Sede di Milano o al soggetto da questi incaricato allo scopo - dai singoli docenti, dai Responsabili di Funzione, dagli Studenti o da chiunque ne abbia comunque avuto conoscenza.
- 4.2. Il Direttore della Sede di Milano verifica, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, la fondatezza della stessa, sentito lo studente o gli Studenti ai quali sono

riferiti i fatti e i comportamenti oggetto della medesima. Nel caso in cui il predetto Direttore riscontri gli estremi per l'ammonizione di cui al successivo Art. 6.1, procede direttamente. Nel caso in cui ritenga che i fatti riscontrati richiedano una sanzione più grave, il Direttore, fatta salva l'eventualità di segnalarli all'autorità giudiziaria ove sembrino rivestire rilievo civile o penale, avvia il procedimento disciplinare e nomina un'apposita commissione interna (la "Commissione"), costituita in relazione ai singoli casi, con il compito di provvedere all'esame dei fatti segnalati. Della Commissione fa comunque parte un rappresentante degli Studenti. La commissione propone l'irrogazione di sanzioni disciplinari con deliberazione assunta a maggioranza dei propri componenti.

- 4.3. Il Direttore della Sede di Milano può demandare la competenza disciplinare al Consiglio di Dipartimento, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
- 4.4. Fatti e comportamenti meritevoli di dar luogo a un provvedimento disciplinare avvenuti nell'ambito delle attività didattiche durante i Viaggi Studio presso la sede di SFU Wien sono gestiti dai docenti o dai responsabili locali, secondo le responsabilità disciplinari vigenti presso la struttura locale.

PARTE IV

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Articolo 5 – Procedimento disciplinare

- 5.1. Nel rispetto del principio del contraddittorio, lo studente al quale sono riferiti i fatti contestati deve essere tempestivamente informato della apertura del procedimento disciplinare a suo carico.
- 5.2. La comunicazione deve contenere:
 - a) La contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) L'avviso di presentarsi dinanzi alla Commissione nella data definita per la sua audizione in ordine ai fatti contestati;

- c) L'informativa circa la facoltà dell'interessato a farsi assistere da un difensore o da altra persona di sua fiducia e di presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa;
- d) L'informativa circa la facoltà dell'interessato, o di altro soggetto debitamente munito di delega scritta, di accedere agli atti istruttori inerenti al suo procedimento.

- 5.3.** La Commissione, entro dieci giorni dal ricevimento, da parte dello studente, della comunicazione di cui al punto 5.2, procede all'audizione dello stesso. Nell'espletamento del compito istruttorio che le è stato conferito la Commissione, che opera sotto il vincolo della riservatezza e nel rispetto della disciplina della privacy, può acquisire documenti, sentire testimonianze e compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria, comprese quelle attività eventualmente richieste dallo studente interessato, se considerate pertinenti ai fini dell'accertamento dei fatti. Sino alla conclusione dei lavori istruttori della Commissione nominata, lo studente potrà presentare le proprie difese per iscritto, portare elementi ed eventuali documenti utili a chiarire la propria posizione e farsi assistere da persona di propria fiducia.
- 5.4.** La Commissione è tenuta a concludere i suoi lavori istruttori entro tre mesi dalla sua costituzione, facendo pervenire al Direttore della Sede di Milano o al Consiglio di Dipartimento ai sensi del precedente par. 4.3. gli atti relativi al procedimento e le sue valutazioni illustrate in una relazione scritta nella quale devono essere ricostruiti i fatti. La Commissione può proporre l'archiviazione o il provvedimento disciplinare da adottare, in relazione alla gravità dei fatti. Spetterà al Direttore della Sede di Milano o al Consiglio di Dipartimento ai sensi del precedente par. 4.3. l'irrogazione della sanzione. Di tutte le operazioni espletate dalla Commissione è redatto verbale.
- 5.5.** Le modalità di comunicazione degli atti del procedimento sono la posta elettronica certificata, la raccomandata AR e la consegna a mani con rilascio di ricevuta di ricezione.

- 5.6. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sottoscritti dall'organo che li ha emessi. Fatto salvo il ricorso alla competente autorità giudiziaria, i provvedimenti disciplinari hanno carattere definitivo.
- 5.7. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta la sospensione del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare non è interrotto dalla eventuale rinuncia agli studi dello studente.
- 5.8. La decorrenza dei termini è sospesa nel periodo dall'1 al 31 agosto di ogni anno.
- 5.9. Ai fatti e ai comportamenti meritevoli di dar luogo a un provvedimento disciplinare avvenuti nell'ambito delle **attività didattiche** durante i **Viaggi Studio presso la sede di SFU Wien** si applica il procedimento disciplinare stabilito dalle procedure della struttura locale, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa degli Studenti.

PARTE V

SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 6 – Sanzioni disciplinari

- 6.1. Ferma restando l'eventuale rilevanza civile, penale o amministrazione delle infrazioni e dei comportamenti e fatto salvo quanto stabilito dal successivo par. 6.2., SFU Milano può comminare le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione scritta da parte del Direttore di Sede;
 - b) sospensione temporanea, di durata fino a sei mesi, dall'accesso a biblioteche, sale di studio o altri locali e spazi di SFU Milano dove si sia verificata l'infrazione;
 - c) sospensione temporanea dalla fruizione dell'attività didattica, di durata proporzionata in base alla portata dell'illecito, estensibile fino a un massimo di tre anni per i fatti che rivestano una particolare gravità, con conseguente perdita della frequenza ai corsi ed esclusione dalle sessioni d'esame o altra forma di verifica di profitto;

- d) sospensione dalla partecipazione a una o più Attività Esterne qualora l'illecito si è verificato nell'ambito di questi contesti, con conseguente perdita dei benefici collegati a queste attività;
- e) sospensione dall'utilizzo delle risorse messe a disposizione degli studenti dall'Università nei periodi di soggiorno a Vienna. In particolare l'esclusione dall'alloggio nelle residenze predisposte dall'Università nei casi in cui i comportamenti illeciti si siano verificati all'interno delle residenze.
- f) l'espulsione.

6.2. Le sanzioni applicabili a fatti e comportamenti avvenuti nell'ambito delle **attività didattiche** durante i **Viaggi Studio presso la sede di SFU Wien** sono comminate dai docenti e dai responsabili locali, nel rispetto del principio di proporzionalità e dell'idoneità della sanzione a prevenire l'eventuale reiterazione dei comportamenti durante il periodo di permanenza presso la sede di SFU Wien.

SFU Wien comunica tempestivamente al Direttore della Sede di Milano o al soggetto da questi delegato ai sensi del precedente par. 4.3. le sanzioni disciplinari irrogate e la loro motivazione.

- 6.3.** Comportamenti che arrechino mero disturbo al regolare svolgimento delle lezioni, senza impedire le attività e non connotati dalle circostanze di cui ai precedenti paragrafi 3.3., 3.4., 3.5., sono gestiti autonomamente dal **docente di aula**, che potrà stabilire le misure più opportune per ristabilire la regolarità della lezione, ivi compreso il temporaneo allontanamento dall'aula degli Studenti.
- 6.4.** I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
- 6.5.** Le predette sanzioni sono tra loro cumulabili e sono proporzionate in relazione alla gravità dei fatti accertati e alla gravità delle loro conseguenze materiali e immateriali. Esse sono individuate tenendo conto anche degli eventuali precedenti disciplinari già accertati a carico dell'interessato e dell'idoneità della sanzione a prevenire l'eventuale reiterazione di fatti della stessa natura.

- 6.6. L'irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c) ed f) del precedente par. 6.1. comporta l'impossibilità da parte dello studente, per il periodo di applicazione della stessa: a) di partecipare a qualunque titolo alle attività universitarie; b) di ottenere benefici economici o l'assegnazione di collaborazioni a qualsiasi titolo da parte del Dipartimento.
- 6.7. L'irrogazione di sanzioni che comportino l'esclusione dall'alloggio nelle residenze predisposte dall'Università obbligherà lo studente a provvedere a proprie spese al soggiorno a Vienna.
- 6.8. Il Direttore della Sede di Milano annulla, in autotutela, gli eventuali atti o i provvedimenti amministrativi di cui sia stata accertata l'alterazione, la modificazione, la falsificazione o la contraffazione e gli atti o i provvedimenti che da essi dipendono.
- 6.9. Le sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente Regolamento sono registrate nella carriera universitaria dello studente e riportate nei fogli di congedo, nei casi di trasferimento ad altra Sede universitaria.

Articolo 7 – Misure cautelari

- 7.1. Nelle more della definizione del procedimento disciplinare, il Direttore della Sede di Milano, in presenza di congrui elementi di fondatezza, anche al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura o di assicurare l'efficacia della sanzione, può adottare in via cautelare una delle sanzioni di cui all'art. 6. L'eventuale periodo di sospensione è computato nella determinazione della sanzione definitiva.
- 7.2. La Commissione provvede a rimuovere le misure cautelari adottate, nel caso in cui il procedimento si chiuda con l'archiviazione.

PARTE VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 8 - Approvazione

8.1. Il Codice di Condotta e il Regolamento Disciplinare di cui alla presente versione sono stati approvati, previo nulla osta di SFU, nella persona del Rettore, dal Direttore della Sede di Milano in data 10.06.2019.

Articolo 9 - Entrata in vigore

9.1. Il Codice di Condotta e il Regolamento Disciplinare entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 10.

Articolo 10 - Pubblicità

10.1. Al Codice di Condotta e al Regolamento Disciplinare, e alle loro successive modificazioni, viene data pubblicità mediante pubblicazione presso la Sede di Milano e sul sito istituzionale dell'Università.

10.2. Il presente documento è pubblicato con il testo originario in lingua italiana seguito da traduzione in lingua inglese, prodotta da ente terzo qualificato.

10.3. È fatto obbligo agli Studenti di conoscere, accettare e rispettare integralmente il presente documento e le sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 - Integrazioni e modifiche

11.1. Eventuali integrazioni e modifiche al presente documento potranno essere apportate, previo nulla osta di SFU, ad opera del Direttore della Sede di Milano.

11.2. Le integrazioni e modifiche avranno efficacia per quanto compiuto e deciso in seguito alle stesse, restando per quanto pregresso applicabili il Codice e il Regolamento nella versione precedente alle modifiche e/o integrazioni stesse, in base al principio del *tempus regit actum*.

Articolo 12 - Norma finale

12.1. Per quanto non stabilito dal presente documento, si applicano le norme vigenti, nonché lo Statuto, il Regolamento della Sede di Milano, i Regolamenti di Dipartimento e ogni altro Codice o Regolamento adottato da SFU applicabile agli Studenti di SFU.